

Strembo, 9 novembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Ente Parco per gli anni 2016, 2017 e 2018. Individuazione della modalità di affidamento dell'incarico, approvazione schema di contratto e impegno di spesa.

Preso atto che:

- ✓ con deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 21 febbraio 2002 è stato acquistato dal Comune di Strembo, il complesso immobiliare contraddistinto dalla p.ed. 436 e dalle p.ff. 265/1, 265/4 e parte delle p.ff. 258 e 1814, da destinarsi a nuova sede dell'Ente;
- ✓ con contratto prot. n. 545 di data 5 febbraio 2013 è stato affidato alla ditta Lavori in Corso – Società Cooperativa sociale di Roncone il servizio di pulizia della sede dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle seguenti condizioni:
 - ✓ pulizia ordinaria, 4 ore di lavoro dal lunedì al giovedì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) consistenti in:
 - lavatura e lucidatura giornaliera di tutti i pavimenti e delle scale interne in pietra, compresi i battiscopa;
 - lavatura, disinfezione e deodorazione giornaliera dei servizi igienico-sanitari, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
 - spazzatura giornaliera dell'ingresso esterno;
 - ✓ pulizia della Sala Giunta almeno una volta alla settimana (mercoledì sera) e comunque nelle giornate in cui se ne presenta la necessità, a seguito di un controllo da parte del personale addetto alle pulizie;
 - ✓ pulizie periodiche, 16 ore ogni 4 mesi, consistenti nella pulizia di infissi, tapparelle, poggiali, arredi, vetrate interne ed esterne, lampade e lampadari, panche e fioriere esterne;

In considerazione che:

- ✓ il contratto di servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Ente Parco alla Lavori in Corso – Società Cooperativa sociale di Roncone, scade il 31 dicembre 2015;
- ✓ il Parco ha intenzione di provvedere, per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ad un nuovo affidamento del servizio di pulizia della Sede del Parco, p.ed. 436 in C.C. Strembo I, relativo ai tre piani destinati ad uffici, con un contratto triennale;

- ✓ l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) prevede che: *"Convenzioni. Comma 1) Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1"*;
- ✓ l'art 21 della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, comma 5 bis prevede che: *"In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale"*;
- ✓ l'art. 21 della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, comma 5 ter prevede che: *"La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991."*;
- ✓ costituisce obiettivo strategico per la Provincia di Trento assicurare all'ambito delle Cooperative sociali di tipo B, una quota indicativa tendenziale del 10% dell'importo delle forniture di beni e servizi sottosoglia, in ragione d'anno;
- ✓ la deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 di data 29 novembre 2014, nel allegato A) Linee guida per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo B) e per la disciplina dell'obbligo di impiego di persone svantaggiate nei contratti pubblici di fornitura beni e servizi, prevede che se il valore dell'affidamento non supera l'importo di euro 46.000,00 più I.V.A. si può procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21, c. 4 della legge provinciale 23/1990 (schema di convenzione libero);
- ✓ requisito essenziale è la regolare iscrizione della Cooperativa all'Albo provinciale delle Cooperative – sezione Cooperative di tipo B, tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Commercio e Cooperazione (o analogo, a norma dell'art. 5, c. 1 legge 381/1991) unitamente agli ulteriori requisiti elencati al punto 3, sottopunto 3, delle Linee Guida di cui al punto precedente.

Ritenuto che le ore di pulizia sia ordinaria che periodica come effettuati in questi anni siano per l'Ente Parco appropriate sia per l'igiene dell'edificio che dal punto di vista economico.

Risulta quindi necessario:

1. stabilire che il servizio di pulizia degli uffici del Parco per gli anni 2016, 2017 e 2018 dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - ✓ pulizia ordinaria, 4 ore lavorative da effettuarsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) consistenti nei seguenti lavori:
 - lavatura e lucidatura giornaliera di tutti i pavimenti e delle scale interne in pietra, compresi i battiscopa;
 - lavatura, disinfezione e deodorazione giornaliera dei servizi igienico-sanitari, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
 - spazzatura giornaliera dell'ingresso esterno;
 - ✓ pulizia della Sala Giunta almeno una volta alla settimana (mercoledì sera) e comunque nelle giornate in cui ne presenta necessità, a seguito di un controllo da parte del personale addetto alle pulizie;
 - ✓ pulizie periodiche, 16 ore ogni 4 mesi, consistenti nella pulizia di infissi, tapparelle, poggiole, arredi, vetrate interne ed esterne, lampade e lampadari, panche e fioriere esterne;
2. affidare, il servizio di pulizia in oggetto, mediante affidamento diretto ad una Cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 bis della L.P. n. 23 di data 19 luglio 1990 e ss.mm., previa indagine di mercato, con il seguente importo orario:
 - ✓ €/h 15,75 per le pulizie ordinarie. Il prezzo si deve ritenere incluso di tutte le spese per i materiali necessari ad effettuare il servizio ad esclusione dei detersivi e di tutto il materiale igienico sanitario che verranno forniti direttamente dal Parco;
 - ✓ €/h 17,75 per le pulizie periodiche. Il prezzo si deve ritenere incluso di tutte le spese necessarie per effettuare il servizio ad esclusione dei detersivi che saranno forniti dal Parco;
3. approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio di pulizia ed i relativi allegati, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui forma parte integrante e sostanziale, per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a euro 51.000,00, I.V.A. compresa, come segue:
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
5. di stabilire che si procederà direttamente alla stipula del contratto con la ditta che avrà offerto lo sconto maggiore nell'indagine di mercato, dopo la verifica dei requisiti tramite AVCpass.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2015;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)*" e successive modifiche,

determina

1. di stabilire che il servizio di pulizie degli uffici del Parco per gli anni 2016, 2017 e 2018 dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- ✓ pulizia ordinaria, 4 ore lavorative da effettuarsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) consistenti nei seguenti lavori:
 - lavatura e lucidatura giornaliera di tutti i pavimenti e delle scale interne in pietra, compresi i battiscopa;
 - lavatura, disinfezione e deodorazione giornaliera dei servizi igienico-sanitari, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
 - spazzatura giornaliera dell'ingresso esterno;
 - ✓ pulizia della Sala Giunta almeno una volta alla settimana (mercoledì sera) e comunque nelle giornate in cui ne presenta necessità, a seguito di un controllo da parte del personale addetto alle pulizie;
 - ✓ pulizie periodiche, 16 ore ogni 4 mesi, consistenti nella pulizia di infissi, tapparelle, poggiole, arredi, vetrate interne ed esterne, lampade e lampadari, panche e fioriere esterne;
2. di affidare, il servizio di pulizia in oggetto, mediante affidamento diretto ad una cooperativa sociale B, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 bis della L.P. 19 luglio 1990 e ss.mm., previa indagine di mercato, con il seguente importo di ribasso:
 - €/h 15,75 per le pulizie ordinarie. Il prezzo si deve ritenere incluso di tutte le spese necessarie per effettuare il servizio ad esclusione dei detersivi e di tutto il materiale igienico sanitario che verranno forniti direttamente dal Parco;
 - €/h 17,75 per le pulizie periodiche. Il prezzo si deve ritenere incluso di tutte le spese necessarie per effettuare il servizio ad esclusione dei detersivi che saranno forniti dal Parco;
 3. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio di pulizia ed i relativi allegati, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A), di cui forma parte integrante e sostanziale, per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;
 4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a euro 51.000,00, I.V.A. compresa, come segue:
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
 - euro 17.000,00, con un impegno di pari importo al capitolo corrispondente al 2400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
 5. di stabilire che si procederà direttamente alla stipula del contratto con la ditta che avrà offerto lo sconto maggiore nell'indagine di mercato, dopo la verifica dei requisiti tramite AVCpass.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad

Allegato A)

PARCO NATURALE ADAMELLO – BRENTA – STREMBO (TN)

Prot. n.

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra i Signori:

- dott. Roberto Zoanetti nato a Tione di Trento il 25 aprile 1959, domiciliato per la carica in Strembo (TN), presso il Parco Naturale Adamello Brenta, Via Nazionale, n. 24, codice fiscale n. 95006040224, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, ai sensi dell'articolo n. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;
- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale n. _____, domiciliato per la carica presso la ditta _____, con sede a _____ (TN) in Via _____, n. _____, Partita I.V.A. n. _____ il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di _____;
- visto l'art. 5 della Legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali";
- visti i commi 4 e 5 bis dell'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990 e s.m. "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- visto il risultato dell'indagine di mercato per affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Ente Parco;
- in conformità alla determinazione del Direttore n. ____ di data _____ la quale ha stabilito, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 bis, della legge provinciale n. 23/1990, di affidare con trattativa diretta alla _____ i lavori di pulizia della sede, e ha autorizzato la

- stipulazione del presente atto;
- vista la documentazione prodotta ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - vista la verifica effettuata tramite AVCpass;
- si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO

per l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede dell'Ente Parco contraddistinti dalla p.ed. 436 in C.C. Strembo I, in Via Nazionale, n. 24;

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONE DA PARTE DELLA DITTA

Il Parco Naturale Adamello - Brenta come sopra rappresentato, e di seguito denominato "Parco", affida alla ditta _____, come sopra descritta, e di seguito denominata "Impresa" che accetta, il servizio di pulizia, da effettuarsi con personale della stessa, nella sede degli uffici ubicati in Strembo contraddistinti dalla p. ed. 436 in C.C. Strembo, in Via Nazionale, n. 24.

Le parti di tale immobile interessate dal servizio di pulizia sono il 1°, 2° e 3° piano così come individuati nelle piantine che - previa visione, verifica, riconoscimento di conformità e firma delle parti - si allegano al presente contratto quale loro parte integrante e sostanziale sotto la lettera B). Nel servizio è inoltre compresa la pulizia dell'ingresso esterno e dei poggioli.

Per il servizio è previsto il seguente impegno temporale:

- per le pulizie ordinarie giornaliere 16 ore lavorative a settimana (4 ore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì);
- per le pulizie periodiche 16 ore lavorative quadrimestrali;
- nei giorni festivi infrasettimanali (ad es. Natale, Lunedì dell'Angelo, Patrono, ecc.) e nei due giorni di chiusura obbligatoria del Parco per

ferie, la prestazione di pulizia ordinaria non è necessaria.

La Sala Giunta dovrà essere sottoposta a pulizie almeno una volta alla settimana (mercoledì sera) e comunque nelle giornate in cui presenta necessità, a seguito di un controllo da parte del personale addetto alle pulizie.

Art. 2

ONERI A CARICO DEL PARCO

Il Parco corrisponde alla ditta:

€/h per le pulizie ordinarie. Il prezzo si ritiene incluso di tutte le spese necessarie per effettuare il servizio ad esclusione dei detersivi e di tutto il materiale igienico sanitario che saranno forniti direttamente dal Parco;

€/h per le pulizie periodiche. Il prezzo si ritiene incluso di tutte le spese necessarie per effettuare il servizio di pulizia ad esclusione dei detersivi e di tutto il materiale igienico sanitario che saranno forniti direttamente dal Parco.

Il corrispettivo sarà pagato dal Parco in rate trimestrali posticipate entro trenta giorni data fattura, calcolato sulle ore lavorative effettivamente effettuate dall'impresa, nei limiti di cui all'art. precedente, mediante mandati di pagamento esigibili presso la _____, codice IBAN _____.

Il Parco assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio di pulizia siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti gli addetti alle pulizie; a tal fine verrà redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che individua le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Art. 3

ONERI A CARICO DELLA DITTA

Rimane in capo all'Impresa:

- la fornitura di tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere il servizio di pulizia (carrello, mocio, stracci, ecc..), che dovrà essere idonea, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e sicurezza;
- il rispetto del DUVRI e la comunicazione, al momento della stipula del contratto, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la messa in atto delle norme di prevenzione infortuni;
- la raccolta differenziata dei rifiuti e il conferimento presso le isole ecologiche comunali.

Art. 4

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata triennale con decorrenza dall'1 gennaio 2016 e scadenza il 31 dicembre 2018, salvo quanto previsto dall'articolo 14 del capitolato d'appalto allegato alla presente.

Art. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del perfetto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, consegna un deposito cauzionale di € _____ (pari circa al 10% dell'importo annuo presunto del contratto), attraverso la forma della polizza fidejussoria n. _____, stipulata con _____, sede centrale e direzione generale a _____.

Art. 6

RIFERIMENTO DISCIPLINARE

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Capitolato Speciale allegato al presente atto alla lettera A) che le parti danno per letto, conosciuto ed accettato integralmente.

Art. 7

DOMICILIO

Le parti dichiarano di eleggere, a tutti gli effetti di legge, il proprio domicilio legale in Tione di Trento.

Art. 8

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, I.V.A. esclusa, sono a carico dell'Impresa.

Art. 9

OBBLIGO DI TRACCIATABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DI DATA 13 AGOSTO 2010

L'impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 di data 13 agosto 2010.

Si stabilisce che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 codice civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni scaturenti dal presente contratto.

L'impresa dovrà comunicare al Parco gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti si

impegnano, inoltre, a provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il **codice CIG** _____ attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, richiesto dalla stazione appaltante

Si conviene, inoltre, che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Si precisa infine che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo della fattura elettronica, nella quale dovranno essere inseriti il codice univoco IPA, che per l'Ente è UFKQER e il codice CIG.

Art. 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa deve applicare il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la risoluzione del contratto. (vedi art. 2 del codice). Il codice di comportamento si trova sul sito internet del Parco all'indirizzo: [http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/ALLEGATO CODICE DI COMPOR_TAMENTO.pdf](http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/ALLEGATO_CODICE_DI_COMPOR_TAMENTO.pdf) .

Art. 11

REGISTRAZIONE

Agli effetti fiscali il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso,

a norma dell'art. 1, lettera b), della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 1 successive modificazioni, trattandosi di atti che riguardano prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A..

Letto, accettato e sottoscritto.

Sottoscrizione tramite firma digitale

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 123 di data 9 novembre 2015.

Il Direttore

f.to dott. Roberto Zoanetti

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI DEL PARCO**

Art. 1

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di pulizia inerente gli uffici della sede del Parco Naturale Adamello Brenta contraddistinti dalla p.ed. 436 in C.C. Strembo, in Via Nazionale, n. 24, come specificato nel contratto.

Art. 2

Il servizio di pulizia ha la durata di 3 anni.

Art. 3

Il servizio di pulizia riguarda tutti i locali presenti nei tre piani dell'edificio, escluso il seminterrato, e cioè uffici e Sala Giunta, servizi igienici, scale, ascensore, accessi, corridoi, davanzali, poggioni, superfici accessorie, nonché i relativi arredi ed attrezzature.

Art. 4

La pulizia dei locali ove trovano collocazione particolari apparecchiature elettroniche (computer, scanner, stampanti, ecc....) dovrà essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni per non danneggiare le macchine installate, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti. Solo in caso di necessità potranno essere utilizzati stracci umidi. Il locale adibito a Centro Elaborazione Dati e sito nel I Piano è escluso dalle pulizie.

Art. 5

Il servizio di pulizia ordinaria, da effettuarsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (ad esclusione delle giornate previste all'art. 1 del contratto) consistono nei seguenti lavori:

- a) pulizia di tutti gli uffici;
- b) lavatura e lucidatura giornaliera di tutti i pavimenti, compresi i battiscopa, le scale in pietra di accesso ai piani ed il vano ascensore;
- c) lavatura, disinfezione e deodorazione giornaliera dei servizi igienico-sanitari, ivi comprese le piastrelle di rivestimento;
- d) spazzatura giornaliera dell'ingresso esterno;

La Sala Giunta deve essere sottoposta a pulizia almeno una volta alla settimana (mercoledì sera) e comunque nelle giornate in cui se ne presenta la necessità, a seguito di un controllo da parte del personale addetto alle pulizie.

Il servizio periodico di pulizie (16 ore ogni 4 mesi), consiste nella pulizia di infissi, tapparelle, poggioni, arredi, vetrate interne ed esterne, lampade e lampadari, panche e fioriere.

Nel caso che, a parere del Parco Naturale Adamello Brenta, dette pulizie ordinarie e periodiche non vengano eseguite nei modi e nei termini sopra citati, il Parco Naturale Adamello Brenta si riserva di applicare al corrispettivo pattuito, una trattenuta fino ad un massimo del 10 (dieci)

per cento come indicato nel successivo articolo 17. Nell'ipotesi di reiterata inosservanza, o trascuratezza nell'esecuzione del predetto servizio, il Parco Naturale Adamello Brenta si riserva di applicare quanto previsto al successivo articolo 14.

Art. 6

L'impresa affidataria è tenuta anche allo svuotamento dei cestini, ed in genere di quanto raccolto durante il servizio, effettuando nel limite del possibile, la raccolta differenziata. I rifiuti raccolti dovranno essere depositati presso l'isola ecologica nella vicinanza della sede. I rifiuti residui dovranno essere conferiti con la chiavetta elettronica che verrà consegnata all'impresa affidataria.

Art. 7

Il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

Art. 8

L'impresa affidataria espletterà il servizio di pulizia con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci.

Art. 9

Tutti i servizi di pulizia devono essere eseguiti, al di fuori del normale orario di lavoro degli Uffici (dopo le ore 17.00).

Art. 10

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito in orari non considerati notturni o festivi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per la categoria in vigore nel corso del servizio.

Art. 11

L'impresa s'impegna ad utilizzare per tutte le pulizie in oggetto del presente capitolato i prodotti consegnati dal Parco (tali prodotti sono dotati del marchio di qualità ecologica Ecolabel o comunque biodegradabili al 90%).

Art. 12

L'Impresa affidataria è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, ecc., e della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà del Parco Naturale Adamello Brenta o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

L'impresa affidataria s'impegna a sorvegliare l'andamento del servizio ed a impedire l'accesso, agli edifici interessati alla pulizia, ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

L'impresa affidataria è tenuta in solido con i propri dipendenti obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti le attività degli uffici.

Art. 13

L'Impresa affidataria, prima dell'assunzione del servizio, dovrà trasmettere al Parco Naturale Adamello Brenta l'elenco del personale giornaliero (sia abitualmente addetto che supplente) con l'indicazione del numero di ore assegnato ad ogni singola unità lavorativa, con obbligo a trasmettere, entro venti giorni dall'assunzione stessa, copia del contratto di assunzione, nonché

l'eventuale elenco dei Soci e la certificazione che il lavoratore socio è stato assegnato al lavoro affidato.

Eventuali variazioni a tale elenco dovranno essere segnalate immediatamente per iscritto dall'Impresa affidataria con obbligo di trasmettere la relativa documentazione con le modalità ed entro il termine sopra specificato.

Nel rispetto di un equilibrio fra le richieste del personale addetto alle pulizie, delle esigenze del Parco Naturale Adamello Brenta e della autonoma gestione dell'Impresa affidataria, il Parco Naturale Adamello Brenta si riserva la facoltà di verificare i dati sopraccitati.

Art. 14

Il Parco Naturale Adamello Brenta a mezzo del proprio personale incaricato, potrà esercitare la vigilanza sull'andamento delle pulizie, per accertare le modalità di esecuzione del lavoro.

Qualora il servizio di pulizia non venga eseguito in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato, è riservata al Parco Naturale Adamello Brenta la facoltà, oltre che di applicare le sanzioni previste dall'articolo 5 del presente Capitolato, di risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., il presente contratto anche prima della scadenza, salvo in ogni caso il risarcimento del danno secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15

L'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata del servizio e con primaria Compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile contro terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori, sollevando con ciò il Parco Naturale Adamello Brenta da ogni e qualsiasi responsabilità.

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 1.000.000, rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali).

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Parco Naturale Adamello Brenta prima dell'inizio dei lavori.

Art. 16

Il Parco Naturale Adamello Brenta fa espresso divieto all'Impresa affidataria di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente Capitolato o di cedere in tutto o in parte il contratto che ne deriva.

Art. 17

Il corrispettivo mensile per il servizio sarà versato dal Parco Naturale Adamello Brenta all'Impresa affidataria con soluzioni trimestrali posticipate mediante mandati di pagamento emessi nel termine di trenta giorni data fattura.

L'importo pattuito non potrà essere sottoposto a revisione prezzi, con rinuncia totale quindi da parte dell'appaltatore di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 1664 del Codice Civile quando il servizio venga disdetto dopo il primo anno. All'inizio di ogni anno spetterà, a richiesta da formularsi entro fine gennaio di ogni anno adeguatamente motivata e documentata, la revisione prezzi a norma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Art. 18

L'Impresa affidataria deve costruire in favore del Parco Naturale Adamello Brenta un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto riferito al servizio di un intero anno - fatte

salve le agevolazioni in materia riconosciute dalla normativa vigente alle Società Cooperative e loro Consorzi – attraverso la forma della polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

Il Parco Naturale Adamello Brenta si riserva di richiedere l'integrazione del deposito cauzionale definitivo qualora si verificasse l'aumento del corrispettivo di cui all'articolo 17 (diciassette) del presente Capitolato, e riconosce all'Impresa affidataria la facoltà di richiedere la riduzione del deposito cauzionale qualora si verificasse la riduzione del corrispettivo sopra richiamato.

Art. 19

L'Impresa affidataria è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso del servizio, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale addetto alla pulizia.

L'Impresa affidataria è altresì impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni, oltre che del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, anche delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazioni, assistenza e sicurezza dei lavoratori; è richiamata in particolare la rigorosa osservanza delle norme e prescrizioni dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernente i trasferimenti del personale. A tal proposito, l'Impresa affidataria dovrà presentare, al termine del servizio stesso, una dichiarazione dell'Ente previdenziale competente, attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. L'Impresa affidataria solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Parco Naturale Adamello Brenta in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Impresa è tenuta a far prendere conoscenza e far osservare agli addetti dei lavori i contenuti del DUVRI che individua le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

L'Impresa deve, inoltre, applicare il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice è prevista la risoluzione del contratto (vedi art. 2 del codice). Il codice di comportamento si trova sul sito internet del Parco all'indirizzo: [http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/ALLEGATO CODICE DI COMPORTAMENTO.pdf](http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/ALLEGATO_CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf).

Art. 20

Al Parco Naturale Adamello Brenta è concessa la facoltà di chiedere, a sua discrezione, la sostituzione degli addetti alle pulizie – a suo insindacabile giudizio – ed in tali casi l'Impresa affidataria dovrà provvedere prontamente.

Art. 21

L'Impresa affidataria s'impegna ad assicurare il servizio assunto con la sottoscrizione del contratto, per tutta la durata del contratto stesso, senza interruzioni dovute a ferie, scioperi, inabilità del personale od altro non determinato da forza maggiore.

Art. 22

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia con particolare riferimento all'articolo 1677 C.C. ed alle consuetudini locali.

Art. 23

Tutte le spese relative al presente atto (marche da bollo, tasse di registro, I.V.A. esclusa) e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente sono a carico dell'Impresa affidataria.

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 123 di data 9 novembre 2015.

Il Direttore

f.to dott. Roberto Zoanetti